

## **DELIBERA N. 8 - CdI 14/09/2012**

### **Organo di garanzia: regolamento costituzione e funzionamento**

Visto il DPR n. 249/98, il Consiglio di Istituto adotta il seguente Regolamento finalizzato alla costituzione e al funzionamento dell'Organo di Garanzia interno

#### **ART. 1 – Finalità e compiti**

1. All'Organo di Garanzia possono essere inoltrati ricorsi da parte dei genitori dello studente cui siano state inflitte sanzioni disciplinari entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare

#### **ART. 2 – Composizione**

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
  - Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto ed assume la funzione di presidente;
  - Due rappresentanti dei Genitori facenti parte del Consiglio e nominati dalla componente genitori del consiglio stesso;
  - Un rappresentante dei Docenti facenti parte del Consiglio, nominato dalla componente docenti del consiglio stesso.
2. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per il tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. Per ogni componente dei genitori o dei docenti si individua un supplente da convocare, a cura del Presidente, in caso di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento. In caso di decadenza i componenti dell'Organo di Garanzia vengono surrogati con le stesse modalità individuate per la nomina dei componenti decaduti.

#### **ART. 3 – Funzionamento dell'Organo di Garanzia**

1. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari per le quali sia prevista la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta da indirizzare o consegnare a mano al Presidente dell'Organo di Garanzia avendo cura di richiamare i fatti ed i motivi dell'opposizione. I ricorsi privi di motivazioni non saranno presi in considerazione.
2. Ricevuto il ricorso, il Presidente, avvia l'attività istruttoria provvedendo ad acquisire gli atti, le relazioni del docente proponente la sanzione, del Consiglio di classe, della famiglia e di chi sia stato coinvolto o sia informato del fatto per il quale si chiede la sanzione.
3. L'Organo di Garanzia viene convocato dal presidente almeno cinque giorni prima della seduta che risulterà valida in presenza della metà più uno dei componenti. Il Presidente designa tra i componenti dell'Organo il segretario che curerà la redazione del verbale.
4. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono adottate a maggioranza dei presenti che si esprimono in modo palese a favore o contro l'accoglimento del ricorso o sulla proposta di una sanzione alternativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di astensione questa viene conteggiata come voto contrario all'accoglimento del ricorso.
5. Tutti i lavori dell'Organo di Garanzia e comunque tutte le notizie relative ai fatti sui quali si svolge il procedimento sono coperti da segreto d'ufficio.
6. L'organo di garanzia entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso comunica al genitore l'esito del ricorso confermando, modificando o revocando la sanzione offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utili per la scuola o aventi comunque una valenza educativa. Se l'Organo di garanzia non decide entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

#### **ART.4 – Incompatibilità**

1. In caso d'incompatibilità, qualora il genitore componente dell'Organo sia coinvolto nel procedimento in quanto la sanzione è stata irrogata al/la proprio/a figlio/a o qualora il docente componente dell'Organo sia anche membro del Consiglio di Classe che ha comminato la sanzione, il Presidente dell'Organo di garanzia procede alla sostituzione con i membri supplenti di cui all'art. 2 del presente regolamento.